

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

Il sottoscritto	<input type="text"/>		
Nato/a	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	Cell	<input type="text"/>
Residente in questo Comune via	<input type="text"/>	n°	<input type="text"/>
in possesso del titolo di studio	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

- per la CORTE DI ASSISE
- per la CORTE DI ASSISE e di APPELLO

c h i e d e l' iscrizione in tali elenchi.

INFORMATIVA

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito "GDPR" il Comune di Campofranco in qualità di Titolare del trattamento e' in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 16 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail comune.campofranco.cl@legalmail.it.

Campofranco, li _____

Il Richiedente

Alla presente domanda viene allegata copia fotostatica di un documento d'identità o di riconoscimento del dichiarante

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.